

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Deliberazione n. 180

OGGETTO: Accordo tra INPS, INAIL ed ISTAT per l'affidamento di attività progettuali alla Società 3-I S.p.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 12 novembre 2025

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 158 del 16 ottobre 2025;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*;

Visto l'art. 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha autorizzato la costituzione della Società 3-i S.p.A., a capitale interamente pubblico, per il conseguimento degli obiettivi indicati nella Missione 1, Riforma 1.2, Componente 1 del Piano Nazionale

Il Segretario

Il Presidente

di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici;

Tenuto conto che lo Statuto della suddetta Società - adottato con deliberazione congiunta dei Presidenti dell'INPS, dell'INAIL e dell'ISTAT il 31 luglio 2022 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 agosto 2022 - prevede all'art. 4 che il capitale sociale, pari ad euro 45.000.000,00, è sottoscritto dai tre Soci nelle seguenti proporzioni:

- INPS: euro 22.050.000,00, rappresentativi del 49% del capitale sociale;
- INAIL: euro 13.500.000,00, rappresentativi del 30% del capitale sociale;
- ISTAT: euro 9.450.000,00, rappresentativi del 21% del capitale sociale;

Visto il comma 7 dell'art. 28 del citato decreto-legge n. 36/2022 ha stabilito che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e degli altri Ministri interessati, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo, fossero individuati le risorse finanziarie per il conferimento delle quote del capitale sociale, i beni immobili in proprietà degli Istituti Soci, gli strumenti, i mezzi, gli apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione, i contratti, i rapporti attivi e passivi e ogni altra pertinenza, da conferire o trasferire alla Società per l'assolvimento dei propri compiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2022 che ha individuato - ai sensi del comma 7 del suindicato art. 28 del decreto-legge 36/2022 - le risorse per il conferimento del capitale della predetta Società, disponendo, tra l'altro, che il capitale sociale è versato in tre rate annuali, di eguale importo, da corrisondersi, la prima rata, entro la data degli adempimenti notarili finalizzati alla costituzione della Società, la seconda rata entro l'anno 2023 e la terza rata entro l'anno 2024;

Tenuto conto che, in data 12 dicembre 2022, l'INPS, l'INAIL e l'ISTAT hanno provveduto a costituire la Società e che l'Istituto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 161 del 10 ottobre 2022, ha, in tale sede, sottoscritto la predetta quota di capitale sociale, provvedendo, altresì, al versamento delle tre rate annuali, secondo le suindicate disposizioni normative;

Preso atto che, nel corso del mese di maggio del corrente anno, gli Enti soci, INPS, INAIL e ISTAT, hanno rappresentato alla Società l'intendimento di affidare alla stessa, nelle more dell'approvazione del Piano industriale e della sottoscrizione del correlato Accordo quadro di servizio, diverse attività progettuali a supporto dello sviluppo delle proprie strategie informatiche;

Rilevato che, con nota n. 38607 del 23 maggio 2025, l'INPS ha rappresentato alla Società la volontà di avvalersi dei servizi erogabili da quest'ultima, individuando quali prioritari i progetti "Welfare as a Service", finalizzato alla condivisione e all'interoperabilità delle banche dati tra INPS, Enti locali e Amministrazioni centrali, sia a livello nazionale che locale, "Fascicolo del personale", finalizzato a realizzare l'accessibilità interistituzionale ai dati del personale degli enti pubblici; "EESSI", per la gestione della piattaforma per lo scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale;

Rilevato, altresì, che, in tale contesto, sono stati individuati, ulteriori iniziative progettuali volte a favorire l'efficientamento della spesa di carattere informatico e che potrebbero essere oggetto di collaborazione a conclusione degli impegni contrattuali attualmente in essere per l'Istituto quali il DURC online Unificato, la Piattaforma di dematerializzazione, e RINA (piattaforma per lo scambio elettronico di informazioni e messaggistica sulla sicurezza sociale tra Enti previdenziali e sociali europei);

Preso atto che, per le progettualità più sopra indicate come prioritarie, vale a dire "Fascicolo del personale", *"Welfare as a Service"* ed *"EESSI"*, l'Istituto ha previsto la spesa di 2,5 milioni di euro, a copertura di un arco temporale di 12 mesi;

Tenuto conto che con la deliberazione del 28 maggio 2025, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato una relazione sulla previsione di budget per l'anno 2025, ove viene dato atto della volontà dei Soci e di ulteriori pubbliche amministrazioni di commissionare alla 3-I S.p.A. varie attività di carattere professionale, tra cui rientrano le progettualità prospettate dall'Istituto, stimando un ammontare complessivo di ricavi pari a 14,5 milioni di euro;

Preso atto della disponibilità della Società 3-I S.p.A. a stipulare con ciascuno dei Soci specifici contratti di servizio, volti a realizzare le predette progettualità;

Tenuto conto che, in tale contesto, i Soci ritengono utile concordare una disciplina unitaria che garantisca omogeneità di comportamento nei confronti della Società, stipulando un Accordo, e precisamente un patto parasociale, in cui, ferma restando l'autonomia dei rapporti negoziali che ciascun Ente andrà ad instaurare con la Società, si delinei un *iter* procedurale comune;

Preso atto che l'Accordo prevede che ciascun Socio elabori un proprio Piano dei fabbisogni in cui descrivere le progettualità che si intendono realizzare, quantificare le esigenze, disciplinare le modalità di fatturazione e le tempistiche di rendicontazione da parte della Società, nonché la nomina del Responsabile del trattamento dati, da inviare alla Società con la richiesta di redazione di un corrispondente Progetto esecutivo, contenente le disposizioni di dettaglio in ordine alla realizzazione delle attività da commissionare;

Atteso che, in base al citato 'Accordo, l'approvazione del Progetto dei fabbisogni da parte di ciascun Ente costituirà il presupposto per l'avvio, da parte della Società, delle attività;

Rilevato che ciascun Ente potrà sottoporre alla Società ulteriori Piani dei fabbisogni per far fronte ad esigenze aggiuntive rispetto a quanto esposto dalla predetta relazione di budget 2025, eventualmente anche con incremento delle stime di spesa in esso contenute;

Tenuto conto che l'Accordo pattizio giungerà a termine nel momento in cui sarà sottoscritto l'Accordo quadro che i Soci stipuleranno con la Società per la realizzazione del Piano industriale;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione generale;

Su proposta del Direttore generale,

DELIBERA

- di adottare lo schema di Accordo tra i Soci della Società 3-I S.p.A. volto a fornire una disciplina comune per l'affidamento alla Società stessa di un primo nucleo di attività progettuali, nelle more dell'approvazione del Piano industriale e della sottoscrizione del conseguente Accordo quadro di servizio, che allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante;
- di dare mandato al Direttore generale di sottoscrivere il suddetto Accordo.

IL SEGRETARIO

Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE

Gabriele Fava



ACCORDO PARASOCIALE

tra

l'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, C.F. 80078750587, P.IVA 02121151001, in persona del Direttore generale, Dott.ssa Valeria Vittimberga, (di seguito anche «**INPS**»);

e

l'ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO, con sede legale in Roma, Via IV Novembre, 144, C.F. 01165400589, P.IVA 00968951004, in persona del Direttore generale, Dott. Marcello Fiori (di seguito anche «**INAIL**»);

e

l'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, con sede legale in Roma, Via Cesare Balbo n. 16, C.A.P. 00184, C.F. 80111810588, P.IVA 02124831005, in persona del Direttore generale, dott. Michele Camisasca (di seguito anche «**ISTAT**»);

(nel prosieguo anche denominati, congiuntamente, gli «**Istituti**», gli «**Enti**» o le «**Parti**»)

PREMESSO CHE

- a) il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ha istituito lo strumento di recupero e resilienza con l'obiettivo di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;*
- b) il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (di seguito anche «PNRR»), presentato alla Commissione europea in data 30 giugno 2021, è stato valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;*



- c) *l'articolo 28, comma 1, del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge n. 79/2022 e successivamente modificato dall'articolo 31, comma 1, lettera a), del D.L. n. 115/2022 convertito dalla Legge n. 142/2022, relativo alle misure utili al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, stabilisce che «Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, con particolare riguardo alla Riforma 1.2 della Missione 1, Componente 1, e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici, è autorizzata la costituzione della società 3-I S.p.A., con sede in Roma, a capitale interamente pubblico. La società svolge le proprie attività a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle altre pubbliche amministrazioni centrali indicate nell'elenco pubblicato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il capitale sociale della società 3I S.p.A., pari a 45 milioni di euro in fase di prima sottoscrizione, è interamente sottoscritto e versato, in tre rate annuali, dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT, nella misura di un terzo per ciascun ente, o nella diversa misura indicata nello statuto di cui al comma 2. Sono consentiti successivi aumenti di capitale sociale per mezzo di conferimenti in natura da parte dei predetti soci. Ogni singolo socio non può comunque detenere una quota superiore al 65 per cento del capitale sociale»;*
- d) *l'articolo 28, comma 6, del citato D.L. n. 36/2022, convertito con Legge n. 79/2022, prevede che «Il rapporto della società con gli Istituti e con le amministrazioni di cui al comma 1 è regolato da apposito contratto di servizio, nel quale sono fissati la data di avvio dei servizi, i livelli minimi inderogabili delle prestazioni e le relative compensazioni economiche, conformemente agli atti di indirizzo strategico approvati dal Consiglio di amministrazione. Per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel contratto di servizio la società può stipulare contratti di lavoro e provvedere all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge»;*
- e) *con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2022 è stato approvato lo Statuto della società 3-I S.p.A., previamente adottato con deliberazione congiunta dei Presidenti*



degli Istituti in applicazione dell'articolo 28, comma 2, del D.L. n. 36/2022, così come modificato in sede di conversione dalla Legge n. 79/2022;

- f) con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2022, sono state individuate le risorse finanziarie per il conferimento delle quote del capitale sociale di cui al citato comma 1 dell'articolo 28 del D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 79/2022 e successivamente modificato dall'articolo 31, comma 1, lettera a), del D.L. n. 115/2022 convertito dalla Legge n. 142/2022;*

CONSIDERATO CHE

- g) in attuazione di quanto previsto dal citato art. 28 del D.L. n. 36/2022 convertito dalla Legge n. 79/2022 e dal richiamato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2022, gli Istituti hanno sottoscritto le rispettive quote di capitale sociale e hanno formalizzato la costituzione della Società in data 12 dicembre 2022 mediante apposito atto notarile, che è stato iscritto nel registro delle imprese;*
- h) al fine di procedere alla realizzazione da parte di 3-I SPA delle attività rientranti nell'oggetto sociale, occorre adottare un Piano industriale, stabilire il relativo fabbisogno finanziario e procedere alla sottoscrizione di un conseguente Accordo quadro di servizio con i Soci;*
- i) in esito ad appositi incontri, tenutisi nel maggio 2025, gli Enti hanno espresso l'intendimento di commissionare alla 3-I S.p.A., nelle more della predisposizione e dell'approvazione del Piano industriale e della sottoscrizione del relativo Accordo quadro di servizio, varie attività di carattere professionale, rivolte alla realizzazione di progettualità proprie di ciascuno di essi;*
- j) durante la seduta del 28 maggio 2025, il Consiglio di Amministrazione della Società, nell'approvare la proposta di Bilancio al 31 dicembre 2024, ha deliberato di approvare una relazione sulla previsione di budget per l'anno 2025, basato sulla volontà espressa dagli Enti di commissionare alla 3-I S.p.A. le predette attività, stimando un ammontare complessivo di ricavi pari a 14,5 milioni di euro;*



- k) in relazione a quanto sopra illustrato, con il presente Accordo pattizio (di seguito, anche "Accordo"), stipulato quale patto parasociale ai sensi dell'art. 2341 bis del Codice civile, gli Enti intendono definire comuni modalità di affidamento di tale primo nucleo di attività da parte di ciascuno di essi alla Società;
- l) con Deliberazione n. del .../.../2025, il Consiglio di Amministrazione di INPS si è pronunciato, con esito positivo, in merito al presente Accordo, autorizzandone la relativa sottoscrizione;
- m) con Deliberazione n. del .../.../2025, il Consiglio di Amministrazione di INAIL si è pronunciato, con esito positivo, in merito al presente Accordo, autorizzandone la relativa sottoscrizione;
- n) con Deliberazione n. del .../.../2025, il Consiglio di ISTAT si è pronunciato, con esito positivo, in merito al presente Accordo, autorizzandone la relativa sottoscrizione;
- o) Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 Valore delle Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo pattizio.

Art. 2 Oggetto dell'Accordo pattizio

1. Il presente Accordo pattizio ha efficacia esclusivamente tra gli Enti sottoscrittori.
2. Nessun vizio o inadempimento relativo al presente Accordo sarà opponibile nei confronti della Società.
3. Il presente Accordo pattizio decorre dalla data del perfezionamento della sottoscrizione da parte di tutti i Soci e giungerà a scadenza dalla data di decorrenza dell'Accordo quadro di servizio di cui alla lettera h) delle Premesse.
4. Dal momento della decorrenza del presente Accordo, ciascun Ente si impegna a provvedere tempestivamente e, in ogni caso, entro la data del 15 novembre 2025, a



sottomettere, in base alle competenze del proprio assetto organizzativo, alla Società un proprio Piano dei fabbisogni.

5. Ciascun Ente, con l'invio alla Società del proprio Piano dei Fabbisogni, espone le proprie esigenze in merito ai progetti ed ai servizi, rientranti nella descrizione di cui alla citata relazione di budget 2025, che intende attivare, richiedendo la redazione di un apposito Progetto esecutivo (di seguito, anche "Progetto dei fabbisogni"), funzionale alla realizzazione dei predetti progetti e servizi.
6. Il Piano dei Fabbisogni, predisposto da ciascuno degli Enti, conterrà oltre alla manifestazione delle esigenze, la disciplina delle modalità di fatturazione e delle tempistiche di rendicontazione da parte della Società, nonché la nomina del Responsabile del trattamento dati.
7. Nel richiedere alla Società la redazione del Progetto esecutivo dei fabbisogni, ciascun Ente chiederà che lo stesso contenga le disposizioni di dettaglio in ordine ai seguenti contenuti:
 - a) obiettivi da conseguire per il contesto di riferimento;
 - b) specifiche tecniche/tecnologiche del servizio;
 - c) componenti della sicurezza, (fisica e informatica), riservatezza e di trattamento a norma di legge dei dati trattati;
 - d) funzionamento del servizio (risorse umane e strumenti a disposizione, assegnazione ruoli e responsabilità, modalità di monitoraggio);
 - e) corrispettivi (valori e metriche da rendicontare - GG/persona, canone, FP) che saranno oggetto di rendicontazione;
 - f) tempi di attuazione e durata complessiva (cronoprogramma di massima per la realizzazione del servizio);
 - g) Livelli di Servizio e valori soglia (dove applicabili).
8. L'approvazione del Progetto dei Fabbisogni da parte di ciascun Ente costituirà il mandato per la Società all'avvio operativo delle attività.
9. Ciascun Ente potrà sottoporre alla Società ulteriori Piani dei Fabbisogni per far fronte ad esigenze aggiuntive rispetto a quanto esposto dalla predetta relazione di budget 2025, eventualmente anche con incremento delle stime di spesa in esso contenute.



10. Dal momento della scadenza del presente Accordo, gli Enti non potranno inviare alla Società ulteriori Piani dei Fabbisogni, dovendo questi confluire nella disciplina dell'Accordo quadro di Servizio di cui alla lettera h) delle Premesse.

Art. 3 Esecuzione dei Progetti dei fabbisogni

1. Le modalità di avvio e di gestione dei singoli Progetti esecutivi saranno definite dai referenti tecnici nominati rispettivamente dalla Società e dagli Enti.
2. In relazioni ad esigenze mutate o sopravvenute, ciascun Ente potrà modificare o integrare i Piani dei Fabbisogni sottoposti alla Società, nonché concordare con la Società modifiche o integrazioni ai Progetti esecutivi approvati, senza che ciò comporti modifiche al presente Accordo.
3. L'esecuzione di ciascun Progetto esecutivo sarà indipendente dagli altri Progetti esecutivi, di modo tale che eventuali vizi o inadempimenti negoziali riscontrati nell'uno non avranno alcun effetto o eccezione nei confronti degli altri.
4. I Progetti esecutivi approvati dagli Enti anteriormente alla scadenza del presente Accordo, potranno essere portati a termine anche successivamente alla scadenza stessa.

Art. 4 Responsabilità delle Parti

1. Le Parti si impegnano a porre in essere tutte le azioni, anche quelle non espressamente citate nel presente Accordo pattizio, che risultino necessarie sin da subito a garantire il funzionamento e l'organizzazione della Società.
2. Le Parti si obbligano a cooperare secondo buona fede al fine di raggiungere il miglior esito del presente Accordo pattizio, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Accordo.
3. La mancata o la parziale sottoposizione dei Piani dei fabbisogni, da parte di un Ente alla Società rispetto a quanto indicato nella relazione di budget di cui alla lett. j) delle Premesse, non inficia l'efficacia dei Progetti esecutivi approvati dagli ulteriori Enti.



Art. 5 Recesso dall'Accordo pattizio

1. Ciascun Ente potrà esercitare il diritto di recesso dal presente Accordo, dandone comunicazione agli ulteriori Soci almeno tre mesi prima della data del recesso stesso, mediante posta elettronica certificata agli indirizzi di cui al successivo art. 6.

Art. 6 Protezione dei dati e obblighi di riservatezza

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa e i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo pattizio o, comunque, in relazione ad esso, in conformità alle disposizioni di legge applicabili, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dello stesso.
2. Le Parti si impegnano a concordare le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo pattizio.
3. Ove nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo pattizio, ciascuna delle Parti si trovi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, le stesse si impegnano sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (a seguire anche «GDPR»), nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili, ivi compreso il D. Lgs. n. 196/2003.
4. Le Parti si impegnano a condurre le suddette attività di trattamento sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui al presente Accordo pattizio, nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi. Tali dati saranno trattati dalle Parti con sistemi cartacei e/o automatizzati ad opera di propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattarli, per le sole finalità suindicate e limitatamente al periodo di tempo necessario al loro conseguimento.
5. Qualora, nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo pattizio, una delle Parti si trovi nella condizione di affidare all'altra attività di trattamento di dati personali di propria titolarità o di cui è stata nominata responsabile del trattamento da



parte del relativo titolare, quest'ultima si impegna fin da ora al pieno rispetto di tutte le istruzioni che saranno impartite dalla prima e a sottoscrivere un separato Contratto scritto volto a formalizzare la nomina a responsabile o a sub-responsabile del trattamento, al fine di procedere a una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del GDPR.

6. Il titolare procederà a conferire a 3-I la nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28, parr. 2 e 4, del GDPR, in concomitanza all'effettivo affidamento di servizi nei quali 3-I assuma il compito di gestire dati personali degli Istituti e/o degli utenti per conto del titolare.

Art. 7 Referenti dell'Accordo pattizio

1. Nell'ambito del presente Accordo pattizio sono nominati, per ciascuna Parte, i seguenti referenti:
 - per l'INPS, Dott. Massimiliano D'Angelo;
 - per l'INAIL, Ing. Paolo Guidelli;
 - per l'ISTAT, Dott. Massimo Fedeli.
2. Le comunicazioni tra le Parti saranno effettuate in forma scritta e saranno inviate prioritariamente via PEC ai seguenti indirizzi:
 - INPS:
 - INAIL:
 - ISTAT:

Art. 8 Disposizioni finali

1. Il presente Accordo pattizio è regolato dalla Legge Italiana.
2. Il presente Accordo pattizio prevale su ogni altro accordo, verbale o scritto, eventualmente intervenuto tra le Parti in merito al medesimo oggetto e costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte fra le Parti in ordine a tale oggetto.



3. Qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo pattizio è rimessa alle autorità giudiziarie secondo le disposizioni di legge.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

INPS

INAIL

ISTAT